

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI -ANNO 2011

NOTA INFORMATIVA

MISURA DELL'IMPOSTA

Le aliquote d'imposta fissate dal Comune di Mordano per l'anno 2011, con [delibera di G.C. n. 19 del 25/02/2011](#), sono le seguenti:

- aliquota del 5,0‰ per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze (cat. A1, A8 e A9);
 - aliquota del 0,01‰ per le unità immobiliari concesse in locazione, a titolo di abitazione principale e relative pertinenze, sulla base dei contratti stipulati secondo le disposizioni previste dall'art. 2 –commi 3 e 4 della Legge n. 431/98 (contratti concordati). Tale aliquota deve essere applicata in relazione al periodo di locazione nell'anno 2009 ed a condizione che venga trasmessa al Comune di Mordano entro il termine perentorio per il pagamento del saldo I.C.I. 2009, copia del contratto concordato regolarmente registrato per le nuove locazioni o copia del modello attestante la registrazione annuale per contratti già in essere; la mancata presentazione della documentazione richiesta non consentirà l'applicazione dell'aliquota agevolata;
 - aliquota ordinaria del 6,3‰ per le unità immobiliari adibite ad abitazione concesse in locazione o comunque occupate stabilmente e relative pertinenze;
 - aliquota del 7‰ per le unità immobiliari adibite ad abitazione e relative pertinenze non locate e/o non occupate stabilmente, ovvero tenute a disposizione
 - aliquota ordinaria del 6,3‰ per i terreni agricoli;
 - aliquota ordinaria del 6,3‰ per le aree fabbricabili;
- Ai fini I.C.I. le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5% ed i redditi dominicali sono rivalutati del 25%.

DETRAZIONE DALL'IMPOSTA

Le detrazioni dall'imposta, fissate dal Comune di Mordano per l'anno 2011, sono le seguenti:

- **€ 103,29** dall'imposta dovuta

- a) per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo
- b) l'unità immobiliare adibita ad abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario permanente a condizione che la stessa non risulti locata
- c) l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 3° grado che la occupano quale loro abitazione principale
- d) l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata dai familiari del possessore fino al 3° grado di parentela
- e) l'unità immobiliare, di proprietà di cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale del socio assegnatario;

[SCARICA IL MODELLO](#)

- **€ 206,58** dall'imposta dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico o sociale individuate nella delibera di G.C. n. 12 del 12/02/2009 (N.B.: per poter usufruire di tale maggiore detrazione occorre inoltrare la richiesta-autocertificazione, entro e non oltre il 31 luglio 2011 al Comune di Mordano Servizio tributi presso il quale è disponibile la relativa modulistica)

[SCARICA IL MODELLO](#)

ATTENZIONE: Dal 2008 è stata introdotta l'esenzione per il FABBRICATO ADIBITO AD ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (RENDITE CATASTALI X 105) utilizzato dal proprietario e dai parenti fino al 3° grado.

SONO ESCLUSE dall'applicazione dell'ulteriore detrazione le unità immobiliari di categoria A/1, A/8 E A/9.

AREE FABBRICABILI E TERRENI AGRICOLI – COLTIVATORI DIRETTI

Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione. Sono considerati tuttavia non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti con la qualifica di "coltivatore diretto", sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvopastorale

mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.

Si rappresenta, infine, che a norma di legge ed ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dall'art. 2 e dall'art. 9 del D.Lgs. 504/1992 (istitutivo dell'I.C.I.) si considerano coltivatori diretti le persone fisiche iscritte negli elenchi previsti per i coltivatori (Legge n. 9/1963), soggette all'obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'I.C.I.

Copia del [Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili](#) è disponibile presso il Comune di Mordano.

VERSAMENTO DELL'IMPOSTA

L'imposta, che grava sui fabbricati, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli, è a carico del proprietario o del titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione, del superficiario, dell'enfiteuta, del locatario finanziario per l'anno solare in rapporto alla quota di possesso o di diritto.

L'imposta deve essere versata per l'anno in corso in due rate:

-la prima rata entro il 16 giugno 2011, pari al 50% dell'imposta dovuta, calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente;

-la seconda rata entro il 16 dicembre 2011, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno 2010, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

E' consentito il versamento in unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata, applicando le aliquote e le detrazioni deliberate per l'anno in corso.

L'importo da versare deve essere arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi.

MODALITA' DI VERSAMENTO

Il versamento deve essere effettuato utilizzando il c/c postale n. 11965423 intestato a: "Comune di Mordano – ICI servizio tesoreria".

E' possibile effettuare il versamento dell'imposta utilizzando il modello F24.

RAVVEDIMENTO OPEROSO (Omesso o parziale versamento I.C.I.)

Il Contribuente che, per qualsiasi motivo, non ha provveduto ad effettuare correttamente i versamenti I.C.I. alle scadenze di giugno e dicembre, ha la possibilità di regolarizzare spontaneamente, usufruendo della riduzione delle sanzioni applicabili, l'omissione o il parziale versamento effettuando il pagamento dell'imposta ancora dovuta maggiorato di una sanzione ridotta:

- pari al 2,50% dell'imposta se il versamento avviene entro 30 giorni dalla data di scadenza dell'acconto o del saldo;
- pari al 3% dell'imposta se il versamento avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno di commissione della violazione.

Oltre alla sanzione come sopra determinata, il Contribuente è tenuto al versamento degli interessi legali computati, con maturazione giorno per giorno, fino alla data di versamento in sede di ravvedimento, al tasso del 1% annuo dall'01/01/2010.

[SCARICA IL MODELLO](#)

DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE

La dichiarazione ICI deve essere presentata obbligatoriamente nei casi previsti dalla legge quali, a titolo esemplificativo, la modifica della titolarità, della destinazione (abitazione principale, ecc.) ovvero per far valere il diritto a ottenere riduzioni d'imposta (fabbricati inagibili, ecc.).

In questi casi la dichiarazione di variazione, deve essere presentata entro la scadenza della Dichiarazione dei Redditi:

- a mezzo raccomandata postale senza ricevuta di ritorno al Comune di Mordano Via Bacchilega 6 40027 Mordano .
- a mano
- tramite fax al num. 0542 56900
- via e-mail all'indirizzo entrate@mordano.provincia.bologna.it

RIMBORSO ICI VERSATA IN ESUBERO

Nel caso di versamenti eccedenti l'imposta dovuta, il contribuente può chiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro tre anni dal giorno del pagamento.

Modalità operative

- Richiesta rimborso sul modello predisposto dall'ufficio tributi
- Allegare bollettini di versamento

[SCARICA IL MODELLO](#)

Ulteriori informazioni possono essere richieste a:

Comune di Mordano Via Bacchilega 6 - Tel. 0542/56912 -Fax 0542/56900 e-mail: entrate@mordano.provincia.bologna.it